
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L'azione di rivalsa può essere proposta nella causa principale?

l'interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo, e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l'obbligo indennitario di manleva a carico del terzo.

Dal punto di vista processuale, la peculiarità della garanzia si estrinseca nel fatto che, ai sensi dell'art. 32 c.p.c., l'azione di garanzia o di rivalsa può essere proposta nella causa principale e, pertanto, in un momento anteriore a quello in cui sorge l'interesse del garantito ad agire, allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito e così permettendo al garantito di munirsi di un titolo giudiziale di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante nell'immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti.

Il mezzo con cui il codice di rito consente ciò, derogando alla regola della necessaria attualità dell'interesse ad agire al momento della domanda, è costituito dalla chiamata in garanzia del terzo, da effettuarsi, da parte del convenuto, con la comparsa di risposta, nei termini e nei modi stabiliti, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c..

Ne consegue, pertanto, che la chiamata in garanzia è ammissibile e sussiste l'interesse ad agire, nel caso in cui il terzo sia chiamato nell'ambito del giudizio principale nei termini e nei modi di cui al codice di procedura civile; quando, invece, la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio, il danneggiante deve essere stato condannato a risarcire il danno, affinché sussista l'interesse ad agire.

Infatti, l'azione di garanzia può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale, dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva, purché al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista, in capo all'attore, l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del garantito.

Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile l'eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria.

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 15.7.2013

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno premesso che il xxx li ha convenuti nel giudizio portante il nrg 7026/2003, unitamente al condominio di via Vanvitelli n. 4, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.000,00 nonché di quelli ulteriori, cagionati dalle infiltrazioni d'acqua al magazzino di sua proprietà, per non avere diligentemente custodito e mantenuto con interventi idonei l'impianto condominiale di scolo delle acque meteoriche, le terrazze e l'aiuola, nonché per sentirli condannare alla rimozione delle cause delle infiltrazioni.

I xxx. hanno, quindi, dedotto la loro estraneità al giudizio, chiedendo di estendere le domande proposte dal xxx. nei loro confronti alla sig.ra xxxx loro dante causa, ed unica responsabile, in uno con il condominio, dei danni lamentati dal xxx

Gli stessi hanno, quindi, allegato che essi hanno acquistato l'immobile, facente parte del condominio di via xxx da potere della sig.ra xxxx. giusta atto pubblico di compravendita, redatto dal notaio xxx in data 21 gennaio 2003 e che i danni cagionati dalla presunta umidità e dalle infiltrazioni d'acqua, lamentati dal xxx nel pendente giudizio, sono stati accertati e quantificati nella relazione tecnica redatta dall'ing. xxx in data 10 gennaio 2003 e che, pertanto, qualora tali danni vengano accertati nel separato giudizio pendente, devono essere ricondotti ad una data anteriore all'atto di trasferimento della proprietà.

Ciò dedotto, gli odierni attori hanno chiesto, quindi, di essere manlevati dalla convenuta da ogni responsabilità per i presunti danni arrecati al magazzino di proprietà S., invocando la garanzia per vizi e gravi difetti della cosa esistenti al momento dell'alienazione dell'immobile.

All'udienza del 15 febbraio 2005 il giudice ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.

Il giudice ha ritenuto superfluo l'interrogatorio formale articolato dalla parte attrice, in quanto i capitolati avevano ad oggetto le circostanze attinenti al

trasferimento del possesso provate documentalmente mediante la produzione dell'atto pubblico di compravendita.

Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 novembre 2012.

Invero, nel presente giudizio le parti attrici hanno promosso un'azione volta ad estendere gli effetti della domanda, proposta in un separato giudizio dal sig. S. nei propri confronti, alla propria dante causa, xxxx sul presupposto che i danni lamentati dalla parte attrice nell'altro giudizio si siano verificati in epoca anteriore al trasferimento della proprietà nella propria sfera patrimoniale, e invocando la garanzia per vizi e gravi difetti della cosa esistenti al momento dell'alienazione dell'immobile.

Deve osservarsi, al riguardo, che l'interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo, e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l'obbligo indennitario di manleva a carico del terzo.

Dal punto di vista processuale, la peculiarità della garanzia si estrinseca nel fatto che, ai sensi dell'art. 32 c.p.c., l'azione di garanzia o di rivalsa può essere proposta nella causa principale e, pertanto, in un momento anteriore a quello in cui sorge l'interesse del garantito ad agire, allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito e così permettendo al garantito di munirsi di un titolo giudiziale di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante nell'immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti.

Il mezzo con cui il codice di rito consente ciò, derogando alla regola della necessaria attualità dell'interesse ad agire al momento della domanda, è costituito dalla chiamata in garanzia del terzo, da effettuarsi, da parte del convenuto, con la comparsa di risposta, nei termini e nei modi stabiliti, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c..

Ne consegue, pertanto, che la chiamata in garanzia è ammissibile e sussiste l'interesse ad agire, nel caso in cui il terzo sia chiamato nell'ambito del giudizio principale nei termini e nei modi di cui al codice di procedura civile; quando, invece, la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio, il danneggiante deve essere stato condannato a risarcire il danno, affinché sussista l'interesse ad agire.

Infatti, l'azione di garanzia può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale, dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva, purché al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista, in capo all'attore, l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del garantito.

Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile l'eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria.

Nel caso di specie, la domanda di garanzia autonomamente proposta dalle parti attrici nel presente giudizio, deve ritenersi inammissibile per carenza di una condizione dell'azione, ovvero per mancanza del necessario interesse ad agire, mancando al momento della proposizione del giudizio autonomo di manleva il presupposto della pronuncia condannatoria nei loro confronti. (vedasi in tal senso Tribunale di Catania, sez. III civ., 28 settembre 2012)

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, difesa o istanza disattese, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda di manleva spiegata dai sigg. xxxx
- 2) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio

Così deciso in Palermo, il 16 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2013.

La Nuova Procedura Civile